



Risposta del Ministro Nicolais relativa alle modalità di computo dell'indennità di amministrazione

Pubblichiamo il testo della risposta fornita dal Ministro delle Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione On.le Luigi Nicolais al Sen. Maurizio Eufemi relativa alle modalità di computo dell'indennità di amministrazione nella base di calcolo della pensione per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

E' appena il caso di evidenziare che detta risposta è sicuramente insoddisfacente e poco aderente alla realtà legislativa.

Infatti l'art. 43 del DPR n. 1092 del 29 dicembre 1973 nonché l'art. 15 della legge 29 aprile 1977 sono stati ampiamente superati dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 (c.d. legge Dini) di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che allo scopo di armonizzare i diversi ordinamenti pensionistici, ha introdotto una differente accezione del concetto di pensionabilità di diretta derivazione dal sistema vigente nell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'INPS.

Secondo tale disposizione "a far tempo dal 1° gennaio 1996 tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati nell'art. 12 della legge n. 153/69 sia che attengono al c.d trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e dunque quella pensionabile".

L'art. 34 comma 2 del CCNL comparto ministeri 1994/1997 ha istituito la predetta indennità di amministrazione quale compenso annuo fisso e retributivo definendola con carattere di generalità e continuità e con la corresponsione nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare con riduzione pro-quota in caso di tempo parziale orizzontale ed al 50% in caso di sospensione cautelare per procedimento disciplinare consente di ritenere detta indennità parte integrante della retribuzione mensile e quindi rientrante nella base pensionabile nel calcolo della quota A.

Non va sottaciuto che la risposta fornita alla predetta interrogazione che ricalca inequivocabilmente la circolare INPDAP n. 51 del 22 maggio 2002 emanata a seguito del parere dei ministeri vigilanti sull'ente previdenziale con nota n. 899/70524 del 17 aprile 2002 è contrastante anche nella parte in cui afferma che fino al 31 dicembre 1995 non veniva sottoposta a imposizione contributiva e come avrebbe potuto essere diversamente considerato che i contributi previdenziali relativi alla fruizione della indennità di amministrazione sono stati previsti per legge soltanto con decorrenza 1° gennaio 1996? Ciò posto appare evidente la mancanza di volontà politica alla soluzione dell'annoso problema.

Continueremo la nostra democratica battaglia, tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale che va sempre più consolidandosi favorevolmente, nel rispetto della legalità.



Atto n. 4-00425

Pubblicato il 2 agosto 2006

Seduta n. 30

[EUFEMI](#) - Ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

da settori sindacali è stato posto il problema della pensionabilità dell'indennità di amministrazione corrisposta ai pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995 e dell'art. 33 del contratto collettivo del 16 febbraio 1999;

l'art. 34, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997, che ha istituito l'indennità di amministrazione quale compenso annuo fisso e retributivo con carattere di continuità, erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, consente di definire detta indennità "parte integrante della retribuzione mensile" e, quindi, rientrante nella base pensionabile nel calcolo della quota A, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73; è appena il caso di evidenziare che detta indennità viene ridotta in caso di tempo parziale orizzontale ed al 50% in caso di sospensione cautelare per provvedimento disciplinare;

l'evoluzione del quadro normativo richiamato da dottrina e giurisprudenza (valga per tutte la sentenza n. 1620/2004 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Regione Sicilia) con riferimenti ben precisi e circostanziati (art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73, art. 13 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992, legge 335 dell'8 agosto 1995, nonché contratti di lavoro a far data dal 1994), non consente di indugiare più a lungo rispetto all'applicazione della liquidazione in quota A,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine all'opportunità di impartire disposizioni all'Inpdap, trattandosi di assegno fisso erogato con le stesse modalità dello stipendio tabellare, al fine di evitare un contenzioso di dimensioni notevoli;

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla revisione delle proprie posizioni rispetto a quelle assunte con circolare n. 51 emessa in data 22 maggio 2002, nel senso di includere nel calcolo in quota A l'indennità in questione, impartendo tutte le disposizioni *de quo* agli enti preposti alla liquidazione di tutte le pensioni.

Roma, 15 febbraio 2007

Al sen. Maurizio Eufemi
Senato della Repubblica

Al Senato della Repubblica
Servizio Assemblea
Ufficio del sindacato ispettivo

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

- Ufficio III

Oggetto: Atto di sindacato ispettivo n. 4-00425 del sen. Maurizio Eufemi concernente computo dell'indennità di amministrazione ai fini della determinazione della base di calcolo della pensione dei dipendenti pubblici.

Si fa riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto concernente la tematica del computo dell'indennità di amministrazione spettante ai pubblici dipendenti ai fini della determinazione dell'importo complessivo della pensione.

Al riguardo si rappresenta che, in base alla normativa vigente, non è possibile includere l'indennità in esame tra le voci pensionabili inserite nella cosiddetta "quota A" della base di calcolo della pensione per il personale del comparto Ministeri, in quanto le questioni inerenti agli istituti di natura previdenziale costituiscono materia riservata alle fonti primarie.

In tal senso, infatti, l'art. 43 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973 recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato" dispone che nessun altro assegno o indennità, diverso da quelli espressamente indicati dall'articolo medesimo, può essere incluso nel calcolo della base pensionabile in mancanza di una specifica disposizione di legge che, peraltro, ne individui gli oneri finanziari e i relativi strumenti di copertura della spesa.

Non può che essere confermato, quindi, l'orientamento espresso dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con circolare del 22-5-2002 n. 51 in relazione alle modalità di computo della indennità di amministrazione nella base di calcolo della pensione.

La predetta circolare richiama, in particolare, la nota del 17 aprile 2002, n. 899/70524 con la quale il Ministero del lavoro non ha ritenuto possibile, a legislazione vigente, includere, attraverso un'interpretazione amministrativa, l'indennità in esame tra le voci pensionabili nella quota "A" della pensione per il personale del comparto Ministeri. Infatti, secondo il parere del Ministero del lavoro, a tale ipotesi ostano sia la sua natura di retribuzione accessoria - e come tale non sottoposta ad imposizione contributiva, almeno fino al 31 dicembre 1995 -, sia la sua esclusione dall'elenco, tassativo e coperto da riserva di legge, di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che disciplina la retribuzione pensionabile dei dipendenti civili dello Stato.

Lo stesso dicastero, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica, ha, inoltre, ribadito che la valutabilità nella quota "A" di pensione dell'indennità di amministrazione, ragionevolmente accettabile in astratto, non può che passare attraverso l'emanazione di una disposizione legislativa nella quale siano, peraltro, individuati adeguati strumenti di copertura della spesa.

Tanto rilevato, appare evidente che la tematica oggetto del quesito in esame rientra in misura prevalente nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, stante la necessità di intervenire con una specifica disposizione legislativa, ulteriori e diverse previsioni al riguardo potranno essere oggetto di una valutazione più organica ed approfondita da parte del Governo, in sede di confronto con le parti sociali sulla riforma del sistema pensionistico.